

**Il ruolo del collegio sindacale
Il ruolo del revisore
La prevenzione delle crisi**

Mario Difino

Le società di capitali e la tutela dei terzi

- **Responsabilità limitata:**

per le **obbligazioni sociali** risponde soltanto la società con il suo **patrimonio** (artt. 2325-2426 c.c.)

- **Informativa di bilancio:**

la **situazione patrimoniale**, finanziaria ed economica della società deve risultare **con chiarezza dal bilancio** (artt. 2423 ss. c.c.)

- **Controllo del bilancio:** **revisione** legale (art. 2409-*bis* c.c.)

- **Pubblicità legale:**

entro trenta giorni dall'approvazione una copia del bilancio e delle relazioni deve essere **depositata** presso il Registro delle imprese (artt. 2435 e 2478-*bis*)c.c.)

Le società di capitali e la tutela dei terzi

Per garantire l'effettiva esistenza del patrimonio sociale, le **convenzioni contabili** adottate dal Legislatore comunitario e italiano sono ispirate alla **prudenza** e al criterio della **conservazione del capitale** (artt. 2423-bis e 2426 c.c.).

Per utilizzare l'informativa di bilancio anche in modo **prospettico** (forward-looking) la Dir. 2003/51/ce e il D.Lgs. 32/2007 hanno disposto l'inserimento nella relazione degli amministratori di:

- **analisi** della situazione della società e dell'andamento della gestione,
- **descrizione** dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta
- pertinenti **indicatori di risultato** "finanziari" e, se del caso, "non finanziari"


Le società di capitali e la tutela dei terzi

- Il **revisore legale**/società di revisione legale esprimono un **giudizio sul bilancio** di esercizio e sul bilancio consolidato, se redatto (art. 14 D.Lgs. 39/2010).
- La **relazione di revisione** contiene un giudizio sul bilancio che indica chiaramente se questo è **conforme alle norme** che ne disciplinano la redazione e se rappresenta in modo **veritiero e corretto** la **situazione patrimoniale e finanziaria** e il **risultato economico** dell'esercizio.

Le società di capitali e la tutela dei terzi

- Il **collegio sindacale** deve riferire all'assemblea sui risultati dell'esercizio sociale e sull'attività svolta nell'adempimento dei propri doveri, e fare le osservazioni e le **proposte in ordine al bilancio** e alla sua approvazione (art. 2429)
- Le **relazioni** dei sindaci e dei revisori sono **depositate** insieme con il bilancio presso il Registro delle imprese (artt. 2435 e 2478-*bis*)
- In caso di **riduzione del capitale per perdite**, l'organo amministrativo e, in caso di sua inerzia, il **collegio sindacale** devono convocare senza indugio l'assemblea per gli **opportuni provvedimenti**, sottoponendo alla stessa una relazione e un bilancio aggiornato e le **osservazioni del collegio sindacale** (artt. 2446, 2447, 2482, 2482-*bis*)

Le società di capitali e la tutela dei terzi



Il sistema dei controlli societari

Un adeguato sistema di informativa contabile è, pertanto, uno dei pilastri sui quali poggia il sistema delle società di capitali, e **il bilancio** – annuale, infrannuale o previsionale – è il **documento fondamentale** per valutare le condizioni di **equilibrio** economico, patrimoniale e finanziario **dell'impresa**

Affidabilità dell'informativa contabile e **vigilanza sull'integrità del capitale** sono i due aspetti di fondamentale importanza per la tutela degli stakeholder.

Raccomandazione CE del 12 marzo 2014

nuovo approccio al fallimento delle imprese e all'insolvenza

- 6) Il debitore dovrebbe avere accesso a un quadro che gli consenta di ristrutturare la propria impresa al fine di evitare l'insolvenza:
- il debitore dovrebbe poter procedere alla **ristrutturazione in una fase precoce**, non appena sia evidente che **sussiste probabilità di insolvenza**;
 - il debitore dovrebbe mantenere il controllo della gestione corrente dell'impresa;
 - il debitore dovrebbe poter chiedere la sospensione temporanea delle azioni esecutive individuali;
 - il piano di ristrutturazione adottato dalla prescritta maggioranza dei creditori dovrebbe essere vincolante per tutti i creditori, se omologato dal giudice;
 - i nuovi finanziamenti necessari per attuare il piano di ristrutturazione non dovrebbero essere dichiarati nulli, annullabili o inopponibili.

D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14

Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

**Procedure di
allerta** e di
composizione
assistita della crisi

